

28 Martedì 1 Ottobre 2013

## ENTI LOCALI E STATO

Italia Oggi

I sindaci sollecitano un intervento dell'agenzia sui punti oscuri del dl fare

# Demanio senza sorprese

## Ai comuni 120 giorni per valutare i beni

DI FRANCESCO CERISANO

**F**ederalismo demaniale senza trasferimenti al buio. L'Agenzia del demanio ha di fatto accolto le richieste dei comuni di avere una congrua finestra temporale per valutare la convenienza dell'investimento. Tanto che l'agenzia guidata da **Stefano Scalera** dà già per acquisito che i sindaci abbiano 120 giorni di tempo (dall'accettazione della domanda di attribuzione) per visionare la documentazione, effettuare l'eventuale sopralluogo e confermare la richiesta dei beni con delibera consiliare. Peccato però che di questa nuova scansione temporale non vi sia traccia nell'art. 56-bis del decreto del fare (dl 69/2013) che dopo due anni di stand by ha rilanciato il passaggio dei beni demaniali agli enti locali. Per questo i comuni vorrebbero che il nuovo timing venga messo nero su bianco in una circolare dell'Agenzia o in un decreto attuativo che intervenga a dettagliare meglio il processo. Questa e altre

problematiche pratiche sono emerse ieri a Firenze nel corso del primo appuntamento del road show promosso dalla Fondazione Patrimonio Comune dell'Ance (in collaborazione con le principali Ance regionali e gli ordini professionali dei geometri e dei periti industriali) per spiegare ai sindaci le opportunità dell'operazione che ha preso il via il 1° settembre per concludersi il prossimo 30 novembre.

Molti i dubbi espressi dagli enti a cominciare dalla decurtazione dei trasferimenti erariali nel caso in cui il bene statale trasferito dal centro in periferia sia locato. Per quanto tempo saranno ridotti i contributi? I comuni chiedono che questo avvenga per il solo periodo di durata del contratto di affitto e temono invece che l'alleggerimento dei trasferimenti possa cristallizzarsi nel tempo. I comuni, inoltre, auspicano un passo indietro del governo sulla norma che impone di destinare al Fondo per

l'ammortamento dei titoli di stato il 10% di quanto ricavato dalla eventuale vendita del proprio patrimonio originario. La richiesta dei sindaci è di poter utilizzare questo 10% per abbattere il debito locale. Anche perché, dicono, la finalità



sarebbe la stessa visto che il debito dei comuni contribuisce a formare il debito pubblico.

A questi e altri interrogativi il Mef e l'Agenzia dovranno dare risposte in tempi rapidi. «Il sottosegretario all'economia **Pier Paolo Baretta** e il direttore **Scalera** ci hanno assicurato la massima collaborazione», ha dichiarato il presidente della Fondazione

Patrimonio Comune **Roberto Reggi**. «Il riconoscimento della finestra temporale di 120 giorni è il frutto della collaborazione tra sindaci e Agenzia del demanio che ha accolto le richieste dei comuni per semplificare le procedure. Ma è evidente la necessità di un ultimo passaggio formale». L'incontro di Firenze ha anche rappresentato l'occasione per ribadire che, a differenza della prima fase del federalismo demaniale (quella avviata con il dlgs 85/2010 e poi messa in naftalina) non ci sarà alcuna white list di beni trasferibili ai comuni.

Tutti i beni demaniali (tranne quelli espressamente esclusi) sono infatti acquisibili dai sindaci. Ragion per cui l'Ance consiglia di effettuare comunque richieste massive di immobili, anche di quelli che risultano non disponibili, perché nel frattempo la loro situazione giuridica potrebbe essersi modificata. Sarà poi l'Agenzia del demanio a decidere.

## PROROGA

## P.a., lavori flessibili ai raggi X

DI LUIGI OLIVERI

Spostata al 31 ottobre la scadenza per completare il monitoraggio sull'impiego dei lavori flessibili nella pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 36, comma 3, del dlgs 165/2001. Il dipartimento della Funzione pubblica ha deciso di accogliere le molte richieste di spostamento del termine inizialmente previsto per il 30 settembre, motivate dalla circostanza che occorre coinvolgere nel procedimento anche gli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione. Il monitoraggio sul lavoro flessibile attualmente aperto riguarda i comparti presidenza del consiglio dei ministri, amministrazioni statali a ordinamento autonomo e ministeri, Agenzie fiscali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni e i consigli nazionali degli ordini professionali), enti previsti dall'articolo 70 del dlgs 165/2001, Cciaa, regioni ed enti pubblici non economici regionali, enti locali e Università. È ancora da attivare il monitoraggio per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, che, stando a quanto comunica Palazzo Vidoni, sarà aperto a breve. Quest'anno il monitoraggio ha una novità: ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 190/2012, occorre, infatti, anche includere gli incarichi «le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione», specificandone i titoli e i curriculum. L'articolo 1, comma 39, è una delle disposizioni più ambigue e critiche della legge anticorruzione. Infatti, il suo scopo enunciato è «garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi». Ma, nella realtà, invece di eliminare gli incarichi dirigenziali a contratto, la norma finisce per dare copertura alle cooptazioni senza concorso, legittimandole con un semplice monitoraggio dei titoli e dei curriculum.

Criticità nel sistema di qualificazione

## Appalti, sospesi i bandi-tipo

DI ANDREA MASCOLINI

**S**ospesi i bandi-tipo per i lavori pubblici dopo la segnalazione a governo e parlamento sulla qualificazione nel settore dei lavori pubblici. È quanto ha deciso il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici presieduta da Sergio Santoro, nella riunione del 25 settembre. La decisione è arrivata a valle dell'invio della corposa segnalazione n. 3 trasmessa alle camere e all'esecutivo con la quale sono state esposte le numerose «criticità» del sistema di qualificazione imperniato sulle ventisette Soa (società organismo di attestazione) che sono tenute a rilasciare alle imprese di costruzioni gli attestati di qualificazione per gli appalti al di sopra dei 150.000 euro. Nel mirino, in primis, l'azionariato delle Soa che «ha un carattere prevalentemente familiare» più che societario, ma anche la struttura delle Soa, non coerente rispetto al lavoro da svolgere (troppe attestazioni rilasciate da Soa con un personale minimo). Segnalato anche il problema delle cessioni di rami d'azienda e del ruolo dei periti incaricati dai tribunali, ma il punto centrale della segnalazione riguarda la

questione della qualificazione delle imprese generali, decisa dal Consiglio di stato (parere 3014 del 26 giugno 2013, che ha annullato alcune norme del DPR 207/2010 ritenendo che il sistema risultante dalle norme impugnate fosse contraddittorio e illogico). Per i giudici non si può affermare il principio generale secondo cui l'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione per la categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, e poi indicare un numero talmente elevato di categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria o superspecialistiche che la regola generale della «sufficienza» della qualificazione nella categoria principale diventa eccezione, destinata a trovare applicazione solo in casi marginali. È quindi necessaria, per l'Authority, una rivisitazione e una riduzione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria. Da qui anche la necessità di sospendere la consultazione sui «bandi-tipo» avviata nei mesi scorsi, già prorogata a fine luglio, in attesa di un nuovo decreto che dovrà risolvere la questione.

© Riproduzione riservata

Dal Mef un test di compatibilità

## Patto, dal 2014 certificati online

DI MATTEO BARBERO

**D**al prossimo anno, la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno viaggerà on-line. Il relativo modello, che fino a quest'anno doveva essere trasmesso mediante la classica raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere gestito e inviato digitalmente. Lo ha reso noto il Mef, che ha anche predisposto un test affinché ciascun ente locale verifichi il possesso dei requisiti tecnici necessari e la compatibilità con quanto disposto dal Cad (codice dell'amministrazione digitale) in materia di firma digitale di tutte le smart card che verranno utilizzate per sottoscrivere la certificazione. Ciò, precisano da Via XX Settembre, per poter risolvere in anticipo eventuali difficoltà operative di trasmissione della certificazione e poter rispettare, quindi, i termini e le modalità previsti per la stessa, evitando di incorrere nell'applicazione delle relative sanzioni. In base alla disciplina vigente, la certificazione va trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; pertanto, il nuovo sistema dovrebbe applicarsi già per l'invio del modello relativo all'anno 2013. Il mancato tempestivo

invio della certificazione è equiparato alla violazione del Patto e determina, quindi, l'applicazione delle stesse penalità previste per tale fattispecie, ovvero riduzione delle spettanze, divieto di indebitamento, blocco delle assunzioni e tagli alle indennità degli amministratori. Tali sanzioni possono essere parzialmente e ridotte qualora la certificazione inviata tardivamente attesti comunque il rispetto del Patto. Il test di verifica (disponibile sul sistema web appositamente previsto per il Patto nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>) potrà essere eseguito fino al prossimo 29 novembre. Esso dovrà riguardare tutte le smart card utilizzabili per la trasmissione, comprese (si ritiene) quelle dei revisori. La legge 228/2012, infatti, ha previsto che, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (ovvero dopo il 30 giugno) senza che la certificazione sia stata trasmessa, debba provvedersi in veste di commissario ad acta, entro i successivi 30 giorni, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria, ovvero, laddove quest'ultimo abbia struttura monocratica, il revisore unico.

© Riproduzione riservata